

Codice A1820C

D.D. 31 luglio 2020, n. 2025

**R.D. 523/1904 - N.O.I. n. 2717 Proroga del nulla osta idraulico rilasciato con D.D. n. 2410 del 10/07/2019 al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per " Lavori di ripristino e consolidamento della sponda destra del Torrente Guarabione in comune di Buronzo (VC) a protezione del Cavo Irriguo Boccadario (intervento M) e della Roggia Molinara di Buronzo (intervento O) ", nell' ambi**



**ATTO DD 2025/A1820C/2020**

**DEL 31/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – N.O.I. n. 2717

Proroga del nulla osta idraulico rilasciato con D.D. n. 2410 del 10/07/2019 al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per " Lavori di ripristino e consolidamento della sponda destra del Torrente Guarabione in comune di Buronzo (VC) a protezione del Cavo Irriguo Boccadario (intervento M) e della Roggia Molinara di Buronzo (intervento O) ", nell' ambito degli " Interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue e di bonifica danneggiate dagli eventi alluvionali ottobre-novembre 2014 ".

Premesso che:

In data 08/07/2020 il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha presentato istanza di proroga di anni 2 (due) dei “ Lavori di ripristino e consolidamento della sponda destra del Torrente Guarabione in comune di di Buronzo (VC) a protezione del Cavo Irriguo Boccadario (intervento M) e della Roggia Molinara di Buronzo (intervento O) ”, autorizzati in linea idraulica da questo Settore Tecnico regionale con D.D. n. 2410 del 10/07/2019, che fissava il termine utile per la realizzazione dei lavori al 31/07/2020.

I lavori interferiscono con il corso d’acqua demaniale denominato Torrente Guarabione e consistono in entrambi i tratti nel ripristino della stabilità spondale mediante riprofilatura, imbottimento e protezione con scogliera in massi lapidei per una lunghezza rispettivamente di circa 25 e 32 metri, con decespugliamento e taglio di alcuni alberi, limitatamente alle aree oggetto dei lavori. La richiesta di proroga di anni 2 (due) è stata motivata dai ritardi nella progettazione esecutiva e nelle procedure di aggiudicazione definitiva delle opere con previsione di ultimazione dei lavori entro il 31/07/2022.

In data 24/07/2020 è pervenuta la dichiarazione datata 23/07/2020, con la quale l' Ing. Domenico CASTELLI, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n. A719, in veste di

progettista e direttore dei lavori dichiara che lo stato dei luoghi non è cambiato rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali, autorizzati in linea idraulica da questo Settore Tecnico regionale con D.D. n. 2410 del 10/07/2019.

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

**DETERMINA**

di prorogare ai soli fini idraulici al 31/07/2022 il termine utile per la realizzazione dei “Lavori di ripristino e consolidamento della sponda destra del Torrente Guarabione in comune di di Buronzo (VC) a protezione del Cavo Irriguo Boccadario (intervento M) e della Roggia Molinara di Buronzo (intervento O) ”, che con autorizzazione in linea idraulica di questo Settore Tecnico regionale rilasciata al Consorzio di Bonifica della Barabbia Biellese e Vercellese con D.D. n. 2410 del 10/07/2019, dovevano essere ultimati entro il 31/07/2020 . I lavori, che inteferiscono con il corso d’acqua demaniale denominato Torrente Guarabione, ai sensi e per effetti dell’art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza del 03/04/2019, subordinatamente alla osservanza delle seguenti prescrizioni :

- l'estradosso della berma di fondazione delle scogliere dovrà attestarsi ad una profondità adeguata al di sotto della quota più depressa del fondo alveo post—intervento e, comunque, non inferiore a un metro, mentre la sua base dovrà raggiungere la profondità minima di 2,50 metri; in generale le fondazioni delle scogliere dovranno essere ubicate e realizzate in modo da non essere raggiungibili dall'evoluzione morfologica del Torrente Guarabione, sia in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale, sia di innalzamento o abbassamento del fondo alveo;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- in nessun caso le scogliere dovranno essere realizzate con una quota più alta delle attuali sommità delle sponde;
- i massi di cava delle scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- non sono ammessi riporti di terreno nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all' interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell' ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento e profilatura di sponda o colmatura di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall' area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l' eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell' Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell' Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza delle aree dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4IR, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell' art. 37 bis ;
- il materiale proveniente dal taglio della vegetazione dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l' integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l' area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;

- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l' onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell' alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all' alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l' altimetria dei luoghi e con l' obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell' autorizzazione stessa, entro il 31/07/2022, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l' eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l' officiosità del corso d'acqua interessato; alla fine delle operazioni gli alvei dovranno presentarsi privi di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- l' autorizzazione si intende accordata con l' esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l' obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d' opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell' alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del Consorzio di Bonifica autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d' acqua interessato;
- l' autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della società autorizzata, con l' obbligo di tenere sollevata l' Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall' 'uso dell' autorizzazione stessa;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato, in virtù dei disposti della D.G.P. n 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all' Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla

messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, art. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);

- la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato-ramo idrico, ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, il progettista ed il direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia, ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il Consorzio di Bonifica autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel 'Piano di manutenzione delle opere';
- Il Consorzio di Bonifica autorizzato dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli — Area Ambiente — Servizio Caccia e Pesca nella nota prot. n. 0012799 del 16/05/2019;
- il Consorzio di Bonifica autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore  
Eligio DI MASCIO

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano' per Giorgetta Liardo